



Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

ARRS - Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali

ARRS - Agence Régionale pour les Rapports avec les Syndicats

Aosta, 27/01/2017

Circolare prot. n. 1/138/ARRS 1.1.1 - *Invio tramite pec*

All'Amministrazione Regionale
ed agli **Enti pubblici**
del *Comparto Unico Regionale*
LORO SEDI

p.c. **C.E.L.V.A.**
SEDE

Oggetto: misurazione della rappresentatività sindacale – rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai sensi della L.r. n. 22/2010 – richiesta dati al giorno 31 dicembre 2016.

Ai fini di determinare la rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali operanti nel Comparto unico regionale, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 22/2010 e dal nuovo Accordo Quadro 22/12/2016, le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall'ARRS nella contrattazione collettiva regionale hanno il compito di trasmettere, **tassativamente entro il 28 febbraio**, i dati connessi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle citate Organizzazioni Sindacali.

A tale scopo si allega alla presente Circolare il file excel "*Schede di rilevazione deleghe sindacali 2016 Dirigenza-Categorie*", composto da n. 2 fogli elettronici denominati "Scheda n. 1 Deleghe Dirigenza" e "Scheda n. 2 Deleghe Categorie", da compilare e restituire, **esclusivamente in formato elettronico**, all'indirizzo arrsvda@pec.it, completando ogni campo (A, B, C e D) nelle apposite celle a sfondo azzurro osservando le seguenti istruzioni:

A - Denominazione Ente.

Indicare per esteso la denominazione dell'Ente.

B - Numero Dirigenti/Segretari - Numero dipendenti Categorie al giorno 31/12/2016.

Le rilevazioni del personale della Dirigenza e di quello appartenente alle Categorie sono da registrare separatamente (in base al contratto applicato), per mezzo delle due apposite schede.

Per ciascuno dei due ambiti, inoltre, vanno conteggiati distintamente i dipendenti in ruolo con contratto a tempo determinato e quelli con contratto a tempo indeterminato; si considerano pure quelli assenti, anche senza retribuzione, ma con diritto alla conservazione del posto, avendo cura di non effettuare la doppia contabilizzazione di una stessa unità di personale (esempi: nell'ipotesi di aspettativa per gli incarichi di Segretario degli Enti Locali le unità sono considerate dall'ente in cui prestano servizio, mentre in caso di aspettativa per incarico esterno al comparto le unità non sono calcolate - i dipendenti in aspettativa non retribuita con incarichi di segretari particolari sono censiti nella Dirigenza).

I dipendenti in posizione di comando o in convenzione devono essere censiti esclusivamente dall'ente di provenienza (specificare i dettagli dei casi nel campo "Annotazioni eventuali").

I Segretari degli Enti Locali convenzionati vanno rilevati unicamente dall'ente capofila (specificare i dettagli dei casi nel campo "Annotazioni eventuali").

I Segretari collocati in disponibilità sono rilevati dall'Agenzia dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta.

I dipendenti di categoria D con incarichi dirigenziali sono contabilizzati nel personale dirigenziale.

I dati relativi al personale devono essere compilati anche in assenza di deleghe espresse in favore di Organizzazioni Sindacali.

C - Deleghe sindacali al giorno 31/12/2016.

Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una determinata somma dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e versarla ad un'Organizzazione Sindacale; vanno pertanto rilevate le sole iscrizioni ai Sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa.



Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

ARRS - Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali

ARRS - Agence Régionale pour les Rapports avec les Syndicats

Si devono conteggiare le deleghe attive al giorno 31/12/2016, non vanno dunque calcolate le deleghe revocate prima del 31 dicembre né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dal 1° gennaio 2017 in poi.

La rilevazione è sempre separata (in base al contratto applicato) per la Dirigenza e per le Categorie ed il computo del numero delle deleghe sindacali deve essere riportato con distinzione per il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.

Nel caso in cui un dipendente sia iscritto, tramite delega, a più e diversi Sindacati, la fattispecie dovrà essere evidenziata indicando, nel sottostante campo libero "Annotazioni eventuali", le deleghe multiple relative all'anonimo caso specifico.

Sono da ritenere valide, per il conteggio, anche le deleghe formalmente rilasciate dai dipendenti che abbiano diritto alla conservazione del posto, seppure assenti senza retribuzione, con la precauzione di non eseguire la doppia contabilizzazione di una stessa delega (esempi: nell'ipotesi di aspettativa per gli incarichi di Segretario degli Enti Locali le deleghe sono considerate dall'ente in cui il Segretario presta servizio, mentre in caso di dipendenti in aspettativa per incarico esterno al comparto le deleghe non sono calcolate - le deleghe dei dipendenti in aspettativa non retribuita con incarichi di segretari particolari o incarichi dirigenziali sono censite nella Dirigenza).

Le deleghe sindacali del personale in posizione di comando o in convenzione sono conteggiate dall'ente di provenienza.

Le deleghe sindacali dei Segretari collocati in disponibilità sono rilevate dall'Agenzia dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta.

L'ARRS rimane a disposizione per valutare eventuali casistiche particolari (esempi utili all'Amministrazione Regionale: sono da considerare le deleghe riferite a giornalisti iscritti a Sigle della Funzione Pubblica - non sono da considerare le deleghe dei collaboratori di supporto all'organo politico né quelle dell'Agenzia del Lavoro).

Nel caso in cui fra il personale dell'ente non si rilevino deleghe sindacali, le schede vanno ugualmente compilate a dato 0 (zero) e con i contenuti dei punti A, B e D.

D- Il Dirigente/Segretario dell'Ente.

Indicare il nominativo del Dirigente responsabile o del Segretario, il quale dovrà firmare in originale le due schede che dovranno essere conservate agli atti dell'Ente; i dati vanno inoltrati all'ARRS esclusivamente in formato elettronico.

Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza, si precisa che i dati raccolti verranno trattati, in forma aggregata, unicamente per l'adempimento delle funzioni istituzionali della scrivente Agenzia e saranno trasmessi, per la verifica e la certificazione, al competente Comitato paritetico di cui all'art. 54, c. 4, della l.r. n. 22/2010.

Ringraziando per la consueta diligente collaborazione, si pregano gli Enti del Comparto unico regionale di voler prestare la massima cooperazione alle Organizzazioni Sindacali nella fase di riscontro finale dei dati, al fine di agevolare le procedure di accertamento e ratifica nel rispetto delle scadenze contrattuali.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto alla compilazione delle schede e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

